COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15.01.2018

Sommario

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 3
Art. 2 Campo di applicazione ed esclusioni 3
Art. 3 Competenze comunali 4
Art. 4 Classi acustiche 4
Art. 5 Classificazione acustica e limiti del rumore 6

Titolo II: Attività a carattere permanente

Art. 6 Documentazione di impatto acustico 7
Art. 7 Documentazione di clima acustico 9
Art. 8 Modalità di presentazione della documentazione di impatto/clima acustico 9
Art. 9 Piani aziendali di risanamento acustico 13
Art. 10 Requisiti acustici degli edifici 13

Titolo III: Attività rumorose temporanee

Art. 11 Ambito di applicazioni e definizioni 18
Art. 12 Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto 18
Art. 13 Sistemi di allarme 19
Art. 14 Manutenzione del verde privato 19
Art. 15 Dehosr e impianti elettroacustici per la diffusione musicale 19
Art. 16 Cantieri edili o stradali 20
Art. 17 Limiti per il rilascio dell'autorizzazione in droga condizioni 20
Art. 18 Richiesta di autorizzazione in deroga 21

Titolo IV: Funzioni, controlli e sanzioni

Art. 19 Controlli e misure 21
Art. 20 Ordinanze 22
Art. 21 Superamento dei valori limite 22
Art. 22 Esercizio attività temporanee non autorizzate 22
Art. 23 Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e di discoteche 23
Art. 24 Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici 23
Art. 25 Mancata presentazione dei piani di risanamento 23
Art. 26 Inottemperanza ad Ordinanze contoingibili ed urgenti 24

Titolo V: Norme transitorie e finali

Art. 27 Validità del regolamento 24
Art. 28 Entrata in vigore 24

Allegati modelli domanda

N. 1 Cantieri di breve durata che rispettano orari 25
N. 2 Cantieri che rispettano orari 26
n. 3 Cantieri che non rispettano orari 27
n. 4 Manifestazioni a carattere temporaneo che rispettano orari e limiti 28
N. 5 Manifestazioni a carattere temporaneo che non rispettano orari e limiti 29

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento è parte integrante della documentazione relativa al Piano di classificazione acustica del territorio comunale, redatto in conformità delle disposizioni contenute nell'art.6, comma 1 della Legge 26.10.95 n.447/1995 e della parte III della Delibera della Giunta Regionale del 14- 11-2008 n°62/9.
2. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti di gestione relativi alle competenze comunali in materia di inquinamento acustico, le modalità di controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività che comportano emissioni sonore.
3. Per argomenti non trattati nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore acustico e ai Regolamenti comunali relativi a urbanistica, edilizia, attività produttive, manifestazioni culturali, musicali e sportive, polizia municipale.

Art. 2 Campo di applicazione ed esclusioni

1. Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come definito all'art.2 Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, "*l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o* dell'ambiente *esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.*"
2. Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive. Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n.447, relativi decreti attuativi e d.G.R. n. 30/9 in data 8/7/2005.
3. Per le parti non direttamente disciplinate dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale" di cui alla Delibera della Giunta Regionale del 14-11-2008 n°62/9 e s.m.i.
4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 a. le sorgenti sonore interne ai locali adibiti allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali, limitatamente agli effetti che esse producono negli ambienti di lavoro delle attività medesime;

b. le sorgenti sonore connesse allo svolgimento di attività di tipo domestico, limitatamente agli effetti che esse producono negli spazi privati circostanti.

Art. 3 - Competenze comunali

1. Ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e delle direttive regionali (DGR n. 62/9 del 14 novembre 2008) sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:
 a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle Regioni;
 b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
 c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
 d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
 e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
 f. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
 g. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
 h. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
 i. controllo sull'osservanza: delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto, della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Art. 4 - Classi acustiche

1. La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997*. Le sorgenti di rumore presenti in

ciascuna area, devono rispettare determinati limiti acustici in funzione della classe acustica di assegnazione.

Classi acustiche

CLASSE I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

Aree prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. Nel Comune di Bosa, vista la specifica vocazione turistica soprattutto delle zone del centro storico e di quelle lungo la costa, si è prevista una duplice classificazione acustica del territorio: una valida nel periodo estivo (dal 1

maggio al 30 settembre) e l'altra nel periodo invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile)

Art. 5 Classificazione acustica e limiti del rumore

1. Il territorio comunale di Bosa è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono stati assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Di seguito, considerata la finalità del presente regolamento, vengono riportati solo quelli di emissione e immissione.

Valori limite di emissione - Leq in dB (A)

Classi di destinazioni d'uso del territorio		Limiti massimi e tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione di rumore - Leq in dB (A)

Classi di destinazioni d'uso del territorio		Limiti massimi e tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi deve essere considerato il valore limite differenziale di immissione definito come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).
I limiti anzidetti sono:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non trovano applicazione nelle seguenti circostanze:

a. all'interno di aree classificate nella classe VI;
b. qualora il rumore ambientale misurato all'interno delle abitazioni risulti:
 - a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
c. al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
 - impianti a ciclo produttivo continuo, esistenti alla data del 19 marzo 1997, qualora gli stessi rispettino i valori limite assoluti di immissione stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica Comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 1.03.1991 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3 della Legge 447/95; le nuove attività di cui ai successivi artt. 3 e 4 sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995.

Titolo II Attività a carattere permanente

ART. 6 - Documentazione di impatto acustico

1. I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate nell'art. 8 della L. 447/1995, e di seguito richiamati:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade

urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.

Dovranno inoltre contenere una documentazione di previsione di impatto acustico le domande inerenti il rilascio di:
- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. La documentazione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995, dovrà contenere una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.
 La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo o di potenziale inquinamento acustico derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi.
 In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ufficio preposto del Comune che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica, nonché la documentazione di impatto acustico, sono sottoposte al parere dell'Ufficio preposto che ha facoltà di avvalersi del necessario supporto tecnico.
3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di emissione stabiliti dalla classificazione acustica deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, attività ed impianti.

4. L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione di impatto acustico.

ART. 7 - Documentazione di clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995, e di seguito richiamati:
 a. scuole e asili nido
 b. ospedali
 c. case di cura e di riposo
 d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente art. 3

 sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico.
2. La relazione di clima acustico redatta da un Tecnico Competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

ART. 8 - Modalità di presentazione della documentazione di impatto/clima acustico

1. La documentazione di impatto acustico è costituita da una relazione tecnica e da una planimetria. La relazione tecnica dovrà contenente i seguenti elementi:
 a. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo e tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari che verranno utilizzati, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
 b. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
 c. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività, con indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica e loro ubicazione. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili (nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora);

d. indicazione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
e. indicazione della classe acustica cui appartiene l'area di studio. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia ancora approvato e adottato il Piano di classificazione acustica è cura del proponente ipotizzare, sentita la stessa Amministrazione comunale, la classe acustica da assegnare all'area interessata.
f. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto, con l'indicazione della classe acustica da assegnare a ciascun ricettore presente nell'area di studio avendo particolare riguardo per quelli che ricadono nelle classi I e II;
g. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore preesistenti in prossimità dei ricettori di cui al punto precedente. L'individuazione dei livelli di rumore consegue da misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico);
h. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante indicando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori in caso di aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante;
j. descrizione degli eventuali interventi da adottarsi per ridurre i livelli di emissioni sonore al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore. La descrizione di detti interventi è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro

caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

k. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9;

l. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico competente in acustica ambientale, che ha predisposto la documentazione di impatto acustico, è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

2. La sopraccitata relazione può non contenere tutti gli elementi sopra indicati a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alle lettere identificative dell'elenco.
3. La planimetria in scala adeguata, (es.: 1:2000) dovrà evidenziare:
 a. l'area di studio interessata;
 b. l'ubicazione dell'intervento in progetto;
 c. l'ubicazione dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti;
 d. l'indicazione delle quote altimetriche.
4. I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati devono obbligatoriamente produrre, ai sensi dell'art. 8, c. 3 della L. 447/95, apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, sottoscritta anche da tecnico competente in acustica ambientale:
 a. scuole e asili nido;
 b. ospedali;
 c. case di cura e di riposo;
 d. parchi pubblici urbani e extraurbani;
 e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, legge 447/1995

5. Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:
 - valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
 - individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

6. La documentazione di clima acustico dovrà prevedere:

a. una planimetria dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
b. la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
c. le misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
d. l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
e. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
f. nel caso di edifici, la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
g. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, un'analisi degli interventi che consentano di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti, nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

7. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, e di clima acustico di cui all'art. 4 del presente Regolamento, dovrà essere presentata al Comune contestualmente alla domanda concessione o autorizzazione edilizia; inoltre dovranno essere accompagnate da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 22 dicembre 2000, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore prodotte dalle attività e dagli impianti, sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
8. La documentazione e la dichiarazione di cui sopra, dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica come prescritto dalla Legge 447/95.
9. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.
10 . L'esercizio di tutte le attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base della documentazione presentata e degli eventuali controlli, di un Nulla Osta da parte del l'Ufficio Tecnico del comune.

ART. 9 - Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate alla parte III dei "criteri e linee guida sull'inquinamento acustico" redatte dalla Regione Autonoma della Sardegna, apposito piano di impatto acustico (PdIA), entro il

termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

2. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdIA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

ART. 10 - Requisiti acustici degli edifici

I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuove concessioni edilizie dovranno presentare a corredo della documentazione, apposita relazione redatta da Tecnico Competente in acustica che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici alle prescrizioni di cui all' All. A del DPCM 15/12/1997.

Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano alla progettazione e realizzazione di ambienti abitativi, per i quali debba essere rilasciato il permesso di costruire per gli interventi sotto riportati:

- nuova costruzione;
- ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti che già rispettano il D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione globale;
- ristrutturazione e/o risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso relativamente all'intero edificio e non ad una singola unità immobiliare.

Si evidenzia che l'art. 2, c. 1, lett. b) della richiamata legge n. 88 del 7 luglio 2009 definisce l'ambiente abitativo "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. n.195/2006 sostitutivo del D.lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive."

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 distingue 7 categorie di ambienti abitativi, come risulta dalla seguente tabella:

Categoria	Tipo di edificio
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili

F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

D.P.C.M. 5 dicembre 1997: Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi

A seconda della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di seguito riportata.

Nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i due indicati nella tabella.

Iter procedurale

Fase di progettazione dell'opera

I progetti relativi a permessi di costruire per la realizzazione di interventi ricadenti in una delle tipologie sopra elencate dovranno essere elaborati anche nel rispetto dei requisiti acustici passivi per gli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché da eventuali regolamenti e specifiche indicazioni impartite dalle competenti Amministrazioni comunali.

I materiali da utilizzarsi dovranno essere scelti in modo tale da garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti abitativi dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigue e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

La figura professionale abilitata a redigere tale elaborato, di seguito definito "progetto acustico", è il "progettista", cioè il professionista al quale la legge attribuisce la competenza necessaria a redigere il progetto di un edificio ad uso abitativo. In particolare, non si ritiene necessario che tale documentazione sia firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

Pertanto le Amministrazioni comunali, in sede di rilascio del permesso di costruire per un edificio ad uso abitativo, dovranno accertare la presenza del progetto acustico a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione di ingegnere, architetto, geometra ecc., ma non appare necessario che tale documentazione sia firmata anche da un tecnico competente in acustica ambientale.

Per quanto concerne la documentazione del progetto acustico, esso dovrà contenere almeno i sotto elencati elementi:

1. relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che

seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
2. elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
3. modalità di posa in opera dei materiali adottati per l'esecuzione delle opere acustiche;
4. specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per la riduzione del rumore di calpestio, ecc.

Gli uffici comunali preposti al rilascio del permesso di costruire verificano la documentazione inerente al Progetto acustico finalizzato al rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Fase post operam

Ad opera ultimata, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il direttore dei lavori assevera la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, ivi compreso il progetto acustico.

E' facoltà del direttore dei lavori allegare all'asseverazione apposita relazione tecnica di collaudo acustico, effettuata da un Tecnico competente in acustica ambientale.

In caso di assenza della asseverazione sulla corretta esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al progetto acustico, il rispetto dei requisiti acustici passivi dovrà essere attestato mediante collaudo acustico, effettuato dal tecnico competente in acustica ambientale ed accompagnato da apposita relazione tecnica.

Qualora risulti assente la succitata asseverazione o, in alternativa, il collaudo acustico con esito positivo, il richiedente dovrà provvedere alla classificazione acustica degli edifici ai sensi della norma UNI 11367 del 2010 o UNI 11444 del 2012, a cura del tecnico competente.

Si fa presente infine che, nel caso di edifici quali ospedali, case di cura e scuole, per i quali la norma UNI 11367 del 2010 non prevede la classificazione ma stabilisce dei valori di riferimento per i requisiti acustici, ai fini del rilascio del certificato di agibilità dovrà essere garantito almeno il rispetto dei valori corrispondenti alla "prestazione normale" di cui alla predetta norma.

La documentazione prodotta relativamente ai casi succitati dovrà essere trasmessa al Comune, unitamente alla richiesta di agibilità. Il Comune rilascerà il certificato di agibilità nel quale verrà riportata apposita annotazione in merito alla presenza o assenza dell'asseverazione, del collaudo o della classificazione acustica dell'edificio ai sensi delle succitate norme UNI.

Si rimarca la necessità che le informazioni relative alla presenza o assenza del progetto acustico, dell'asseverazione, del collaudo o della classificazione acustica dell'edificio, trovino riscontro in apposita annotazione apposta dal Comune nel certificato di agibilità medesimo, al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione in relazione alle caratteristiche acustiche degli edifici.
Qualora, anche a seguito del rilascio del certificato di agibilità, l'interessato realizzi eventuali interventi migliorativi di messa a norma in materia di rispetto dei requisiti acustici passivi e trasmetta al Comune la relativa documentazione, il Comune provvederà ad aggiornare il certificato di agibilità.
Si sottolinea infine che, fermo restando quanto previsto nell'ambito del procedimento di rilascio del Certificato di agibilità, in merito al rispetto dei requisiti acustici passivi continua a trovare applicazione la normativa nazionale di settore, ed in particolare la legge 447/95, nonché il DPCM 5.12.1997.
L'Amministrazione comunale può procedere alla verifica della conformità ai requisiti di legge delle opere realizzate, anche mediante controlli a campione e la relativa documentazione dovrà essere allegata alla certificazione di Agibilità.

Grandezze di riferimento

Nel seguito vengono richiamate le grandezze di riferimento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le specifiche norme tecniche di settore (UNI, EN e ISO) che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici. Si evidenzia che i riferimenti sotto riportati sono quelli in vigore alla data di emanazione delle presenti direttive, e, considerato che la normativa tecnica è in costante evoluzione, rimane inteso che nella predisposizione della documentazione tecnica le misurazioni dovranno essere eseguite seguendo la normativa tecnica in vigore alla data di effettuazione delle misure stesse.

• Tempo di riverberazione (T): di norma viene utilizzato il tempo di riverberazione T60 cioè l'intervallo di tempo in cui la pressione sonora decresce di 60 dB dopo lo spegnimento della sorgente. La norma citata nel D.P.C.M. è stata ritirata. Si riportano di seguito i riferimenti normativi aggiornati per la misura del tempo di riverberazione:

o UNI EN ISO 3382-1:2009 – Misurazione dei parametri acustici degli ambienti – Parte 1: Sale da spettacolo;

o UNI EN ISO 3382-2:2008 - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti – Parte 2: Tempo di riverberazione negli ambienti ordinari.

• Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti (R′): tale grandezza rappresenta il potere fonoisolante degli elementi di separazione tra alloggi e tiene conto anche delle trasmissioni laterali. Con il termine "apparente" si intende "misurato in opera", per cui R' misura tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente. Il riferimento normativo attuale per la misura di R' è la norma UNI EN ISO 16283-1:2014. Il decreto fa riferimento all'indice di

valutazione R′w del potere fonoisolante apparente delle partizioni fra ambienti; l'indice di valutazione permette di caratterizzare con un solo numero le proprietà fonoisolanti della partizione. Esso va calcolato secondo la norma attualmente in vigore UNI EN ISO 717-1:2013. I valori di R′w sono riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

• Isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT): definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra ambiente esterno e ambiente interno. Il decreto fa riferimento al valore limite del suo indice di valutazione (D2m,nT,w), da calcolare secondo la norma UNI EN ISO 717-1:2013.

• Livello di calpestio normalizzato (L′n): definisce il livello di rumore trasmesso attraverso un complesso pavimento-solaio. Il decreto fa riferimento all'Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L'n,w) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI EN ISO 717-2:2013.

• Livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow (LAsmax): è il valore massimo di livello istantaneo di pressione sonora prodotto da servizi a funzionamento discontinuo;

• Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (LAeq): è il valore medio del livello di pressione sonora prodotto da servizi a funzionamento continuo.

Per l'effettuazione dei rilievi relativi agli impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo il D.P.C.M. non fornisce alcuna norma di riferimento. Si può pertanto fare riferimento al D.M. 16/03/1998 e alle norme tecniche UNI 8199/1998, UNI EN ISO 10052/2010 e UNI EN ISO 16032/2005.

Le caratteristiche costruttive del fabbricato, i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal citato D.P.C.M. 5 dicembre 1997 devono essere tali da soddisfare, in opera, i requisiti acustici come stabiliti dalla seguente **Tabella B**:

Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categoria di edifici	**R'w**	**D2m,nT,w**	**L'n,w**	**LAsmax**	**Laeq**
1 D	55	45	58	35	25
2 A,C	50	40	63	35	35
3 E	50	48	58	35	25
4 B,F,G	50	42	55	35	35

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, i limiti relativi al tempo di riverberazione sono quelli indicati nella "Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22

maggio 1967" successivamente modificata dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975.
I requisiti del potere fonoisolante tra partizioni sono da intendersi tra unità immobiliari distinte; pertanto per edifici scolastici ovvero ospedalieri che costituiscono un immobile unico non risultano applicabili tra aule dello stesso plesso scolastico (regolamentate dal D.M. 18/12/75) ovvero tra reparti di degenza e locali interni al plesso ospedaliero.
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti specificati nella tabella B.
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore ha origine.
Come dettagliato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare prot. n. DVA – 2010 – 20117 del 13.08.2010 si evidenzia che "i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 non si applicano ai locali adiacenti appartenenti alla stessa unitá immobiliare in quanto le disposizioni dello stesso si intendono riferite a unità immobiliari differenti."

Titolo III Attività rumorose temporanee

ART. 11 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività, quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali ad esempio: discoteche all'aperto, intrattenimento musicale all'aperto, luna park o circhi, manifestazioni sportive effettuati dentro o al di fuori di impianti sportivi, spettacoli pirotecnici, cantieri edili, stradali ed assimilabili. che, limitate nel tempo, impiegano macchinari e/o impianti rumorosi.
2. Ai sensi dell'art. 1 Parte IV all. I d.G.R. 30/9 sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione del presente articolo le feste religiose e laiche ed i comizi elettorali, nonché i cantieri edili a carattere di estrema urgenza. Tali attività dovranno comunque essere tempestivamente comunicate e motivate al Comune competente dal responsabile dell'attività.
3. Le attività rientranti fra quelle sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica (secondo il modello allegato al presente Regolamento). La deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Art. 12 - Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

1. Ad eccezione delle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo, mobile o all'aperto è individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.
2. L'individuazione delle aree potrà essere integrata, con Deliberazione da parte della Giunta Comunale, qualora l'area da inserire sia destinata allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni, per consolidata tradizione o qualora, per eventi di carattere eccezionale, occorra individuare una nuova area che accolga occasionalmente tali manifestazioni che, tradizionalmente, sono tenute in altro luogo.

Art. 13 - Sistemi di allarme

1. I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana, ecc) non sono soggetti ad alcun limite.
2. I sistemi di allarme antifurto e anti intrusione di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica a patto che non abbiano funzionamento continuo.
3. L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 3 minuti primi nel caso di autovetture e 15 minuti primi nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio,

Art. 14 - Manutenzione del verde privato

1. Le operazioni di manutenzione del verde privato che avvengano con l'utilizzo diapparecchiature rumorose possono essere svolte nei giorni feriali e festivi, con i seguenti orari:
 1. Periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
 2. Periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
2. I macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, in attuazione del D.Lgs. n. 262 del 4 settembre 2002.

Art. 15 - Dehors e Impianti elettroacustici per la diffusione musicale

1. I dehors che rispettano i limiti sonori stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica non necessitano di titolo abilitativo per quanto attiene l'aspetto acustico.

2. Qualora si preveda di non rispettare temporaneamente i limiti della classificazione comunale, occorre chiedere preventivamente l'autorizzazione in deroga indicando espressamente la temporaneità dell'evento.
3. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzanti impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4 , 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Art. 16 Cantieri edili o stradali

1. Le attività interessate da questa regolamentazione sono le seguenti:
 a. cantieri stradali o edili eventualmente associati alla realizzazione di opere per le quali e richiesta la Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale ai sensi della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995;
 b. opere di ristrutturazione in edifici esistenti ai sensi dell'Art. 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
3. Le attività sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti acustici.
4. La deroga autorizza al superamento temporaneo dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nella stessa per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
5. Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte, esclusivamente nei giorni feriali, secondo i seguenti orari:
 a. Periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00;
 b. Periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
6. Le attività che necessitano di essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette ad autorizzazione.

Art. 17 Limiti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga condizioni

1. L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1 m dalla stessa) come livello equivalente medio sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti: 70,0 [dB (A)]
2. In presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attivita didattica), strutture ospedaliere o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), il limite di cui sopra e ridotto a 65,0 dB (A)

3. Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 60 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.
4. In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli superiori laddove non risultasse possibile rispettare i limiti di cui sopra.
5. In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale. Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.
6. In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

Art. 18 - Richiesta di autorizzazione in deroga

1. Le domande di autorizzazione in deroga per le attività a carattere temporaneo potranno essere effettuate compilando il modello riportato nel presente Regolamento e pubblicato sul sito del comune di Bosa.
2. La richiesta di autorizzazione in deroga, per lo svolgimento delle attività di cantiere deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di inizio delle attività di cantiere.
3. Per le attività economiche e produttive restano salve le prescrizioni introdotte dalla L.R. 5 marzo 2008, n.3, come modificata e integrata dalla successiva L.R. 14 maggio 2009, n.3.
4. Le richieste di autorizzazione in deroga per i cantieri rumorosi devono essere presentate e sottoscritte dal titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori o da altra figura munita di regolare delega.

TITOLO IV: FUNZIONI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 19 - Controlli e misure

1. La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*. Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

2. I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* e dell'Allegato alla D.G.R. 50/4 del 16 ottobre 2015 "*Aggiornamento delle direttive regionali in materia di requisiti acustici passivi degli edifici*".

Art. 20 - Ordinanze

1. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
7. Il sindaco può, inoltre disporre con ordinanza, particolari prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni connesse all'esercizio di attività rumorose temporanee anche non considerate nel presente Regolamento.

Art. 21 - Superamento dei valori limite

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile superi i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti e differenziali) è punito, ai sensi dell'Art.10, comma 2 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs 17.02.2017 n. 42, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.000,00 a €. 10.000,00
2. Il Sindaco dispone con Ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art. 22 - Esercizio attività temporanee rumorose non autorizzate

1. Chiunque eserciti una attività temporanea rumorosa, senza la prescritta autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento, a seguito di accertamento del superamento dei limiti vigenti, è punito, ai sensi dell'Art.10, comma 2, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, così come modificato dall'art. 13 del Dlgs 17.02.2017 n. 42, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da €. 1.000,00 a €. 10.000,00.
2. Le manifestazioni temporanee o rumorose che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal Piano di Classificazione acustica. Dovranno essere immediatamente sospese.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs 17.02.2017 n. 42, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR da 500,00 euro a 20.000,00 euro e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi verrà ordinata la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, si procederà alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Art. 23 - Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

1. I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.164,00.
2. A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM.
3. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

Art. 24 - Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, così come modificato dall'art. 13 del Dlgs 17.02.2017 n. 42, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 20.000,00 euro.
2. In caso di reiterata inadempienza si procederà alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

Art. 25 - Mancata presentazione dei piani di risanamento

1. I soggetti responsabili delle imprese, attività produttive e commerciali e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite normativi hanno l'obbligo di predisporre e presentare i Piani di contenimento e di abbattimento del rumore.
2. In caso di mancata presentazione di detta documentazione acustica il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiederla.
3. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a

20.000,00 euro (come disposto dall'Art. 10, comma 3 della legge n. n. 447 del 26 ottobre 1995, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs 17.02.2017 n. 42) e, se del caso, la sospensione del provvedimento abilitativo.

Art. 26 - Inottemperanza ad Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessita di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito, ai sensi dell'Art.10, comma 1 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a 20.000 Euro, così come modificato dall'art. 13 del Dlgs 17.02.2017 n. 42.
2. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 650 del codice penale.

TITOLO V: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Validità del Regolamento

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune Bosa.
2. Il Sindaco provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e le forze di polizia e l' A.R.P.A.S., operanti sul territorio.

Art. 28 - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO N. 1

Domanda in deroga per attività temporanea
CANTIERI DI BREVE DURATA
(non superiore ai 7 gg lavorativi)
che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di
BOSA

Il sottoscritto _____nato_____
il _____residente a _____in via_____
n. _____in qualità di _____
della _____Sede legale in _____
via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/95 e della DGR 14 novembre 2008, n. 62/9 parte V, per l'attivazione di:

un cantiere edile o assimilabile;
un cantiere stradale o assimilabile;
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

in Via _____n. _____
per il periodo dal _____al _____.

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nel Regolamento Comunale del Piano di Zonizzazione Acustica per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00, dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,.

Bosa, _____

Firma

ALLEGATO N. 2

Domanda in deroga per attività temporanea di
CANTIERI
che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di
BOSA

Il sottoscritto _____nato_____
il _____residente a _____in via_____
n. _____in qualità di _____
della _____Sede legale in _____
via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/95 e della DGR 14 novembre 2008, n. 62/9 parte V, per l'attivazione di:

un cantiere edile o assimilabile;
un cantiere stradale o assimilabile;
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

in Via _____n. _____
per il periodo dal _____al _____.

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nel Regolamento Comunale del Piano di Zonizzazione Acustica per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00, dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,.

Bosa, _____

Firma

ALLEGATO N. 3

Domanda in deroga per attività temporanea di
CANTIERI
che **NON rispettano** gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di
BOSA

Il sottoscritto _____nato_____
il _____residente a _____in via_____
n. _____in qualità di _____
della _____Sede legale in _____
via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/95 e della DGR 14 novembre 2008, n. 62/9 parte V, per l'attivazione di:

un cantiere edile o assimilabile;
un cantiere stradale o assimilabile;
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

in Via _____n. _____
per il periodo dal _____al _____.

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

Gli orari previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
I valori limite previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00, dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,.

Bosa, _____

Firma

Allegato n. 4

Domanda in deroga per
MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che **rispettano gli orari ed i valori limite** fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di
BOSA

Il sottoscritto _____nato_____
il _____residente a _____in via_____
n. _____in qualità di _____
della _____Sede legale in _____
via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/95 e della DGR 14 novembre 2008, n. 62/9 parte V, per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in _____ in Via _____ n. _____
per il periodo dal _____al _____
in area appositamente destinata dal comune;
In altra area: _____;
Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nel Regolamento Comunale del Piano di Zonizzazione Acustico per la disciplina della attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00, dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,.

Bosa, _____

Firma

Allegato n. 5

Domanda in deroga per
MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che **NON rispettano gli orari ed i valori limite** fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di
BOSA

Il sottoscritto _____nato_____
il _____residente a _____in via_____
n. _____in qualità di _____
della _____Sede legale in _____
via _____ n. _____ Iscrizione alla CCIAA _____
C.F. o P:IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/95 e della DGR 14 novembre 2008, n. 62/9 parte V, per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
L'attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in _____ in Via _____ n. _____
per il periodo dal _____al _____
in area appositamente destinata dal comune;
In altra area: _____;

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

Gli orari previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto;
I valori limite previsti dalla dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, per motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00, dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,.

Bosa, _____

Firma
